# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

## N. 191/1999

## del 17 dicembre 1999

## che modifica gli allegati VIII (diritto di stabilimento) e V (libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio SEE del 10 marzo 1995 ([1]) ha adottato una dichiarazione sulla libera circolazione delle persone.

(2) La revisione congiunta, avviata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo 15 alla fine del periodo transitorio, ha concluso che la specifica situazione geografica del Liechtenstein giustifica ancora il mantenimento di alcune condizioni sul diritto di stabilirsi in tale paese. La presente decisione si basa sulle risultanze di tale revisione.

(3) Gli allegati VIII e V dell'accordo sono stati entrambi modificati dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 ed alcuni allegati dell'accordo SEE ([2]),

DECIDE:

*Articolo 1*

Agli ADATTAMENTI SETTORIALI dell'allegato VIII dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«I seguenti adattamenti si applicano al Liechtenstein fino al 31 dicembre 2006. Prima di tale data, il comitato misto procede a una revisione, sulla cui base può decidere, tenendo debitamente conto della specifica situazione geografica del Liechtenstein e nei limiti strettamente necessari, di mantenere le misure eventualmente ritenute opportune.

I

I cittadini dell'Islanda, della Norvegia e degli Stati membri dell'UE possono stabilirsi in Liechtenstein soltanto dopo aver ottenuto un permesso da parte delle autorità del Liechtenstein. Essi hanno il diritto di ottenere detto permesso, fatte salve soltanto le restrizioni specificate oltre. Tale permesso di soggiorno non è necessario per un periodo inferiore a tre mesi l'anno, a condizione che essi non abbiano un impiego o non esercitino altre attività economiche permanenti, né per le persone che forniscono servizi transfrontalieri in Liechtenstein.

Le condizioni relative ai cittadini dell'Islanda, della Norvegia e degli Stati membri dell'UE non possono essere più restrittive di quelle che si applicano ai cittadini di paesi terzi.

([1]) GU L 86 del 20.4.1995, pag. 80.
([2]) GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

II

1. Il numero di permessi di soggiorno disponibile annualmente per i cittadini dell'Islanda, della Norvegia o di uno Stato membro dell'UE che esercitano un'attività economica in Liechtenstein è stabilito in modo tale che l'aumento netto annuo rispetto all'anno precedente del numero di cittadini di tali paesi economicamente attivi residenti in Liechtenstein non sia inferiore all'1,75 % rispetto al loro numero al 1º gennaio 1998. I permessi di soggiorno rilasciati alle persone naturalizzate nel corso dell'anno sono sottratti dal numero di base sul quale è calcolato l'aumento per l'anno successivo. I permessi di soggiorni rilasciati oltre al numero minimo non vengono conteggiati nell'aumento previsto per l'anno successivo.

2. Le autorità del Liechtenstein rilasciano permessi di soggiorno in modo non discriminatorio e senza effetti sulla concorrenza. La metà del numero che rappresenta l'aumento netto dei permessi di soggiorno disponibili è concessa secondo una procedura che fornisce pari opportunità a tutti i richiedenti.

3. I residenti che hanno un permesso a breve termine e che esercitano un'attività economica sono inclusi nel contingente. Dette persone possono rimanere in Liechtenstein dopo la scadenza del permesso alle condizioni definite nell'accordo, nell'ambito del contingente grazie al quale sono entrate nel paese. Il permesso rientrante nel contingente è riattribuito quando la persona alla quale era stata attribuita trasferisce la propria residenza in un altro paese. Il numero di permessi a breve termine disponibili ai fini di esercitare un'attività economica non deve superare di oltre il 10 % quello del 1997.

III

I familiari dei cittadini dell'Islanda, della Norvegia e degli Stati membri dell'UE che risiedono legalmente in Liechtenstein hanno il diritto di ottenere un permesso avente la stessa validità di quello della persona di cui dipendono. Hanno il diritto di esercitare un'attività economica, nel qual caso sono inclusi nel numero di permessi rilasciati alle persone economicamente attive. Tuttavia, le condizioni di cui al punto II non possono essere fatte valere per negare ad esse il permesso nel caso in cui il numero di permessi annui disponibili per le persone economicamente attive sia esaurito.

Le persone che cessano di svolgere un'attività economica possono rimanere in Liechtenstein alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ([1]), e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata ([2]); esse non saranno più incluse nel numero di permessi disponibili per le persone economicamente attive né nel contingente definito al punto IV.

IV

Un contingente annuo supplementare pari allo 0,5 % del numero di base di cui al punto II è disponibile per le persone che desiderano stabilirsi usufruendo dei diritti definiti nella direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno ([3]), nella direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale ([4]), e nella direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti ([5]).

Il punto II si applica con gli opportuni adattamenti.

V

1. Il Liechtenstein può mantenere in vigore per cinque anni le disposizioni nazionali che obbligano i lavoratori stagionali e i loro familiari a lasciare il territorio del paese per almeno tre mesi allo scadere del permesso stagionale. Tali persone non possono essere soggette ad ulteriori restrizioni. I

([1]) GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.
([2]) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.
([3]) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.
([4]) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.
([5]) GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

permessi stagionali sono automaticamente rinnovati ai lavoratori stagionali aventi un contratto di lavoro al loro ritorno in Liechtenstein. Il numero di permessi disponibili per i lavoratori stagionali di nazionalità islandese, norvegese o di uno Stato membro dell'UE non deve essere inferiore al numero di permessi concessi nel 1997, meno il numero di permessi per le persone che beneficiano della liberalizzazione in base al paragrafo seguente.

2. Il numero di persone esentate dall'obbligo di lasciare il territorio del Liechtenstein ogni anno è determinato dividendo il numero di permessi esistenti per il numero di anni restanti sino alla fine del periodo transitorio per i lavoratori stagionali. L'ordine delle persone beneficiarie della liberalizzazione è determinato dal numero di rinnovi consecutivi dei permessi stagionali e dalla data di rilascio del primo permesso nell'ambito di tale serie.

3. Le persone che hanno beneficiato della liberalizzazione in base al paragrafo 3 non rientrano nei contingenti a norma dei punti II e IV. Tali persone sono tuttavia conteggiate se si tratta di familiari che esercitano un'attività economica a norma del punto III.

VI

I richiedenti di un permesso di soggiorno ricevono una risposta scritta entro la fine del terzo mese successivo alla data della domanda. I richiedenti respinti hanno diritto a ottenere un rifiuto motivato per iscritto e dispongono degli stessi mezzi di ricorso dei cittadini del Liechtenstein per quanto riguarda le decisioni amministrative.

VII

Una persona occupata in Liechtenstein ma non ivi residente (lavoratore frontaliero) ritorna ogni giorno al paese di residenza.

VIII

Il Liechtenstein fornisce alle altre parti contraenti e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto del presente allegato.»

*Articolo 2*

Agli ADATTAMENTI SETTORIALI dell'allegato V del regolamento è aggiunto il testo seguente:

«Le disposizioni degli ADATTAMENTI SETTORIALI dell'allegato VIII relative al Liechtenstein si applicano, se del caso, al presente allegato.»

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

*Per il Comitato misto SEE*
*Il Presidente*
N. v. LIECHTENSTEIN